



CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 705 del 23/03/2021

OGGETTO: Sospensione dell'attività didattica in presenza negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, inclusi i servizi educativi destinati alla prima infanzia.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021 che proroga, fino al **30 aprile 2021**, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la legge 12 marzo 2021, n. 29, inerente alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021",

VISTI i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13; del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27; del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35; del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74; del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120; del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; del 9 novembre 2020, n. 149; del 30 novembre 2020, n. 157;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021;

VISTO il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi

alla diffusione del virus COVID-19”, abrogato dall’art. 1, comma 2 della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” e preso atto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158”;

VISTO il D.L. 18 dicembre 2020 n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6;

VISTO il D.L. 5 gennaio 2021 n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, abrogato dall’art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” e preso atto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1”;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19;

VISTI i decreti legge 12 febbraio 2021 n. 12 e 23 febbraio 2021 n. 15, abrogati rispettivamente dall’art. 1 commi 1 e 2, della legge 12 marzo 2021, n. 29, fermo restando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreto-legge;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;

VISTO il D.L. 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

PRESO ATTO CHE a seguito di apposita ricognizione richiesta da questo Commissario Prefettizio, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con nota pec pervenuta in data odierna ed acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 22514/2021, ha proposto “*la chiusura in presenza delle attività scolastiche dal 23 marzo al 7 aprile 2021, al fine di ottenere un contenimento/riduzione dei contagi fin adesso riscontrati*”;

ATTESO che la Regione Calabria si trova in fascia arancione e che nel periodo delle festività pasquali ricadrà, come il restante territorio nazionale, in fascia rossa;

RITENUTO necessario, alla luce della nota succitata, adottare in via precauzionale idoneo provvedimento al fine di evitare l’ulteriore diffusione del virus, disponendo la sospensione dell’attività didattica in presenza negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, con effetto immediato e fino al 7 aprile 2021, fatto salvo ogni diversa determinazione in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica.

PRECISATO CHE la sospensione in oggetto deve intendersi estesa all'attività didattica in presenza svolta presso tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, statali e paritari, inclusi i servizi educativi destinati alla prima infanzia (asili nido, ludoteche ed altri servizi integrativi al nido);

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs.vo 267/2000;

ORDINA

1. la sospensione con effetto immediato e fino al 7 aprile 2021 compreso, dell'attività didattica in presenza negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, statali e paritari, inclusi i servizi educativi destinati alla prima infanzia (asili nido, ludoteche ed altri servizi integrativi al nido);

2. conseguentemente alla sospensione della didattica in presenza, l'attivazione - ove possibile - della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato;

DA' ATTO CHE

- è fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 89 del 07 Agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell' Istruzione n. 134 del 9 Ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

RISERVA

- l'adozione di ogni ulteriore provvedimento in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica.

INFORMA CHE

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.;

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio informatico del Comune, alla Prefettura di Catanzaro, a tutti i Dirigenti Scolastici, all'Ufficio Scolastico Regionale, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, al Comando Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme, alla Guardia di Finanza di Lamezia Terme, alla Polizia Locale di Lamezia Terme, al Settore Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dr. Giuseppe PRIOLO

Lamezia Terme, li 23/03/2021

Il Sindaco
Dr. PRIOLO GIUSEPPE

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

ORDINANZE COMMISSARIO PREFETTIZIO n.ro 705 del 23/03/2021